Comune di MIGLIERINA

Provincia di CATANZARO **ORIGINALE**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 8 del 11/04/2024

OGGETTO:

Affidamento servizio di gestione dei laboratori di recupero delle tradizioni artigianali.

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di aprile alle ore 17:30 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
CONSIGLIERE	MARCO TORCHIA	**NO**
CONSIGLIERE	GREGORIO GUZZO	**SI**
CONSIGLIERE	GIANLUCA GENTILE	**SI**
CONSIGLIERE	GIUSEPPE MAZZEI	**SI**
CONSIGLIERE	LINA PINGITORE	**SI**
CONSIGLIERE	GIANLUIGI PANZINO	**NO**
CONSIGLIERE	ROSSANA MAZZA	**NO**
CONSIGLIERE	ANTONELLA AUDINO	**NO**
CONSIGLIERE	ANTONIO SACCO	**NO**
SINDACO	PIETRO HIRAM GUZZI	**SI**
		NO
CONSIGLIERE	ERMINIO PALLONE	**NO**

Presenti: 5

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Alessandro Migliazza che provvede alla redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Prof. Pietro Hiram Guzzi nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale di Miglierina considera la valorizzazione dell'artigianato locale e delle produzioni tipiche agroalimentari una finalità imprescindibile per la salvaguardia di valori e tradizioni e per la piena affermazione di potenzialità economiche non ancora del tutto espresse;
- che nell'intento di perpetuare la cultura e la conoscenza materiale e immateriale legata ai saperi della cultura locale, l'Amministrazione si è impegnata su più fronti, seguendo sempre una fondamentale, uniforme e costante linea direttrice, compendiata nella volontà di restituire un ruolo di primo piano ai contenuti identitari della collettività e del territorio;
- che grazie ad un intervento finanziato nell'ambito del PISL "Sistemi Produttivi Locali, Distretti Agroalimentari e Distretti Rurali – L'anima del territorio e le sue forme. La forza delle tradizioni nell'era della globalizzazione.", l'Amministrazione Comunale ha avviato il recupero di immobili che dovranno costituire la "vetrina" dell'artigianato e delle produzioni tipiche d'eccellenza del territorio;

Attesa la necessità di stabilire le modalità di affidamento del servizio di gestione dei laboratori di recupero delle tradizioni artigianali, ai sensi dell'art. 14 e 15 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;

Vista, a tal proposito l'allegata documentazione, consistente in:

1) relazione illustrativa inerente la procedura prescelta in conformità alla normativa vigente (procedura di gara, con offerta al rialzo);
2) capitolato per la gestione delle strutture e la regolamentazione degli obblighi di pubblico servizio;

Richiamate integralmente, le motivazioni espresse nell'allegata relazione per l'affidamento del servizio;

Ritenuto necessario e doveroso provvedere all'approvazione dell'allegata documentazione, allo scopo di dare il via agli ulteriori adempimenti, che andranno a concretizzare le fasi della realizzazione e successiva gestione;

Ritenuto altresì di impartire al Servizio Comunale competente apposito indirizzo affinchè, nella predisposizione degli atti di gara, tenga conto della necessità che i soggetti, costituiti in forma individuale od associata, a cui la gara sarà aperta, abbiano requisiti e struttura compatibile con le finalità di promozione sociale e culturale che sono connaturate con il servizio, ed in particolare che non sia prevalente lo scopo di lucro, dovendo emergere la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, nonché le potenzialità ed abilità necessarie all'avviamento efficace della gestione ed all'implementazione delle attività di recupero delle tradizioni da rivalutare e riaffermare;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile del servizio Tecnico-Manutentivo e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate

1) **di stabilire** le modalità di affidamento del servizio di gestione dei laboratori di recupero delle tradizioni artigianali, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
2) **di richiamare** a tale fine, integralmente, l'allegata documentazione, consistente in: relazione illustrativa inerente la procedura prescelta in conformità alla normativa vigente (procedura di gara, con offerta al rialzo); capitolato per la gestione delle strutture e la regolamentazione degli obblighi di pubblico servizio;
3) **di approvare** la documentazione in parola, allo scopo di dare il via agli ulteriori adempimenti, che andranno a concretizzare le fasi della realizzazione e successiva gestione;
4) **di demandare** al Servizio Comunale competente ogni adempimento gestionale consequenziale;
5) **di impartire** a tal proposito al detto Servizio apposito indirizzo affinchè, nella predisposizione degli atti di gara, tenga conto della necessità che i soggetti, costituiti in forma individuale od associata, a cui la gara sarà aperta, abbiano requisiti e struttura compatibile con le finalità di promozione sociale e culturale che sono connaturate con il servizio, ed in particolare che non sia prevalente lo scopo di lucro, dovendo emergere la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, nonché le potenzialità ed abilità necessarie all'avviamento efficace della gestione ed all'implementazione delle attività di recupero delle tradizioni da rivalutare e riaffermare;
6) **di dichiarare** con la seguente votazione, espressa in forma palese: unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.

ALLEGATI

Affidamento servizio di gestione dei laboratori di recupero delle tradizioni artigianali in Miglierina.

Relazione di cui all'art. artt. 14 e 15 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;

1) Premessa.

L'Amministrazione Comunale di Miglierina considera la valorizzazione dell'artigianato locale e delle produzioni tipiche agroalimentari una finalità imprescindibile per la salvaguardia di valori e tradizioni e per la piena affermazione di potenzialità economiche non ancora del tutto espresse.

E' un settore produttivo impregnato di saperi legati alla storia ed alla cultura del nostro popolo, ne mantiene nel tempo non il ricordo (che è peculiarità dei Musei), ma la vitalità e la capacità di dare risposte alle mutate esigenze della società.

Nell'intento di perpetuare la cultura e la conoscenza materiale e immateriale legata ai saperi della cultura locale, l'Amministrazione si è impegnata su più fronti, seguendo sempre una fondamentale, uniforme e costante linea direttrice, compendiata nella volontà di restituire un ruolo di primo piano, pur nell'era della globalizzazione, ai contenuti identitari che, anche a causa di politiche inadeguate sotto il profilo della tutela delle produzioni manifatturiere peculiari dei nostri territori, rischiano di smarrirsi di fronte ad un mercato dagli effetti "fagocitanti" rispetto alle realtà produttive localmente

circoscritte.

Di fronte ai problemi dei costi di produzione, della lentezza delle lavorazioni, della difficoltosa ricerca di sbocchi commerciali, risulta oltremodo impegnativo valorizzare saperi, tecniche, maestria e mantenerli come bene collettivo e comunitario.

Nei paesi del nord Europa la risposta è stata l'acquisizione dei manufatti da parte dello Stato o degli
enti intermedi, il loro collocamento in collezioni pubbliche, il loro utilizzo come arredo negli spazi pubblici, o come dono istituzionale.

Si è ottenuto così nello stesso tempo l'obiettivo di conservare vive le tradizioni ed i saperi, e di promuoverli, diffondendoli e rendendoli fruibili a una larga parte della società.

Non è un caso che nel settore del manifatturiero industriale reggano bene questa fase di crisi e di concorrenza spietata soprattutto coloro che hanno inserito figure di esperti artigiani in quelle fasi più delicate della lavorazione, quelle che danno un enorme valore aggiunto al prodotto: nella selezione manuale delle materie prime, per esempio dei pellami per la Tod's, sono stati impiegati i maestri calzaturieri. Ciò perché la forma mentale artigiana flessibile, è indispensabile per affrontare situazioni in cui solo la valutazione critica e l'esperienza possono garantire l'eccellenza dei prodotti, quella che rende il made in Italy realmente competitivo nel mondo.

2) I laboratori di recupero delle tradizioni artigianali.

Grazie ad un intervento finanziato nell'ambito del PISL "Sistemi Produttivi Locali, Distretti Agroalimentari e Distretti Rurali – L'anima del territorio e le sue forme. La forza delle tradizioni nell'era della globalizzazione.", l'Amministrazione Comunale ha avviato il recupero di due immobili che dovranno costituire la "vetrina" dell'artigianato e delle produzioni tipiche d'eccellenza del territorio.

In tal modo si cercherà di far rivivere la plurisecolare tradizione dei "Mastri Miglierinesi", tramandate come "eccellenza del fare", eminentemente sostenibile. Per valorizzare le arti manuali, occorre far emergere lavorazioni spesso anonime, prestazioni rimaste all'interno della comunità, e trasformare il tutto in impresa capace di stare sul mercato. Forme e decori devono essere rivisitati ed attualizzati, e quelle che erano attività da svolgere in casa per l'autoproduzione devono essere trasformate in produzioni d'impresa destinate alla vendita.

Botteghe artigiane, quindi, come depositarie dei saperi della tradizione e della cultura della nostra terra. Nello stesso tempo, deve attivarsi un circuito virtuoso, anche a livello mediatico, in sinergia con i territori circonvicini che condividono la medesima "mission" (es. Serrastretta), allo scopo di promuovere la rete dei laboratori artigiani d'eccellenza, anche attraverso la realizzazione di un brand con relativa Carta dei servizi, da divulgare con mezzi cartacei e informatici attraverso i canali consueti, senza trascurare i punti di arrivo del flusso turistico.

3) Ubicazione dei laboratori.

Tali laboratori sono ubicati in immobili ceduti in comodato d'uso gratuito ventennale all'Amministrazione Comunale (di essi si allega sub "A" la planimetria).

Il recupero e la riqualificazione tecnico funzionale dei suddetti immobili, i cui lavori sono tuttora in corso a cura di impresa individuata all'esito di apposita procedura di evidenza pubblica, formano l'oggetto di un intervento finanziato

nell'ambito del PISL "Sistemi Produttivi Locali, Distretti Agroalimentari e Distretti Rurali – L'anima del territorio e le sue forme. La forza delle tradizioni nell'era della globalizzazione."
Gli edifici oggetto di affidamento sono ubicati:

- Via Martiri della Libertà su due livelli;
- via Croce;

Questi locali, affidati nell'ambito della concessione del servizio di che trattasi, dovranno essere gestiti dal soggetto concessionario, individuato all'esito della procedura di evidenza pubblica di cui al punto 4, con le modalità definite nel capitolato che regola il rapporto di concessione del servizio.

4) Contenuto ed obblighi di pubblico servizio – procedura di affidamento.

Il servizio di gestione dei laboratori di recupero delle tradizioni artigianali consiste nella presa in cura dei locali e delle attrezzature messi a disposizione dal Comune. Il concessionario se ne serve per promuovere l'insediamento di imprese artigiane che svolgono lavorazioni tipiche del territorio secondo canoni di eccellenza.
L'affidamento del servizio segue i criteri della procedura di evidenza pubblica, nella forma della concessione, uniformandosi ai principi di cui all'art. 176 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023.
Per quanto riguarda la cerchia dei possibili concorrenti, è necessario tuttavia che i soggetti imprenditoriali partecipanti abbiano struttura compatibile con le finalità di promozione sociale e culturale che sono connaturate con il servizio, nella quale non sia prevalente lo scopo di lucro, e dalla quale emergano la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, nonché le potenzialità ed abilità necessarie all'avviamento efficace della gestione ed all'implementazione delle attività di recupero delle tradizioni da rivalutare e riaffermare.

5) Corrispettivi.

Il concessionario corrisponde al Comune il canone annuale risultante dall'offerta formulata nella procedura concorrenziale di cui all'art. di cui all'art. 4.
Il canone da porre a base di gara, soggetto a rialzo è pari a Euro:

- Euro 330,00 per l'edificio ubicato in Via Martiri della Libertà;
- Euro 165,00 per l'edificio ubicato in Via Croce;

I Laboratori tematici e i percorsi territoriali esterni di tipo paesaggistico, le iniziative e gli eventi volti a promuovere i saperi e le produzioni locali, le vocazioni agronomiche e vitivinicole, gli aspetti naturalistici e culturali che coinvolgono l'intero territorio e che il concessionario dovesse realizzare, d'accordo con il Comune, possono prevedere a suo favore introiti da sponsorizzazioni, contributi, e quant'altro, che egli impiega a copertura delle spese sostenute.
Il concessionario è tenuto, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle norme di legge e della normativa vigente in materia fiscale, amministrativa e sanitaria.

6) Sinergie.

I Laboratori, come espressione della dimensione immateriale del patrimonio, della cultura e dei saperi del luogo, interagiscono con i vari soggetti della comunità e del territorio nelle scelte di sviluppo locale.

Il concessionario nell'attività di gestione rispetta la "mission" della valorizzazione e collabora con le iniziative promosse dai vari interlocutori locali.

7) Vendita prodotti, promozioni e sponsorizzazioni, sito web.

Il concessionario potrà vendere, a scopo promozionale, in uno spazio interno ai Laboratori, materiale didattico, artigianale e prodotti tipici, nel rispetto delle norme vigenti e fatto salvo il possesso dei requisiti in materia.

Le sponsorizzazioni e i proventi derivanti da iniziative di promozione territoriale, dai percorsi paesaggistici, ambientali, monumentali e urbani, rientranti nel piano delle attività o di tipo speciale preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, che il concessionario attiva con soggetti culturali ed economici del territorio, volti a valorizzare le produzioni locali, vengono da lui introitati a copertura dei costi sostenuti.

Il concessionario si impegna altresì a proporre l'aggiornamento del sito internet riportando tutti gli elementi identificativi dei Laboratori, ponendo in evidenza le produzioni e le azioni promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale.

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LABORATORI DI RECUPERO DELLE TRADIZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL COMUNE DI MIGLIERINA.

ART. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La concessione ha per oggetto l'organizzazione e gestione dei locali da adibire a "laboratori di recupero delle tradizioni artigianali", costituiti come rete locale ad integrazione delle strutture di ospitalità diffusa.

Tali laboratori sono ubicati in immobili ceduti in comodato d'uso gratuito ventennale all'Amministrazione Comunale (di essi si fornisce in allegato "A" la planimetria).

Gli edifici oggetto di affidamento sono ubicati:

- Via Martiri della Libertà su due livelli;
- Via Croce;

Ai laboratori è assegnata la funzione principale di costituire la "vetrina" delle produzioni tipiche d'eccellenza del territorio, tale da promuovere adeguatamente, in termini di visibilità e commerciabilità, l'artigianato locale, che ruota intorno all'esclusiva tradizione delle tessitrici al telaio, senza esaurirsi in essa.

Nella logistica è da sottolineare il metodo prescelto di alternare gli ambienti destinati alle lavorazioni con quelli dove i clienti – visitatori possono "sperimentare" e acquistare i prodotti.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto fino alla scadenza del comodato d'uso. E' facoltà del Comune di Miglierina promuoverne la risoluzione, nelle ipotesi contemplate nell'art. 11.

ART. 3

DIVIETO DI CESSIONE.

E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

L'Amministrazione a tal proposito può esercitare il potere di escludere dall'insediamento imprese che non rivestono i necessari requisiti ed i cui manufatti non rispecchiano i valori della tradizione, attraverso motivate contestazioni redatte in conformità al disciplinare di affidamento del servizio.

ART. 4

MODALITA DI AFFIDAMENTO

La concessione verrà affidata mediante apposita procedura di evidenza pubblica, in conformità ai criteri contenuti nel D.Lgs 36/2023.

ART. 5

ARREDAMENTO, MACCHINE E STRUMENTI

Il concessionario è tenuto a provvedere a sua cura e spese a dotare i locali degli arredi, macchine e strumenti idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL'USO DEI LOCALI

All'atto della consegna degli immobili è redatto un dettagliato verbale, in contraddittorio tra il Comune ed il concessionario medesimo, degli arredi, delle attrezzature e delle collezioni/esposizioni contenuti negli immobili. Lo stato di consistenza è indicato in allegato all'atto di concessione del servizio.

Il concessionario deve tenere aggiornato l'inventario dei beni mobili distinguendo quelli di proprietà del Comune e quelli di proprietà di terzi. Copia dell'inventario deve essere trasmessa al Comune entro il 31.12 di ogni anno.

Il concessionario si impegna ad utilizzare i beni suddetti esclusivamente per le finalità di cui alla concessione e si impegna a restituirli alla scadenza nelle medesime condizioni in cui vengono consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso.

Non è consentito modificare la struttura e la destinazione dei locali consegnati, né eseguire o permettere che altri eseguano variazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del concedente.

Il concessionario è obbligato:

- a tenere i locali, i mobili e quant'altro destinato al servizio in stato di perfetta pulizia;
- a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria della struttura, ivi compresi infissi, serramenti, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti, rivestimenti, impianti elettrici, impianti idrici ecc., in modo che la stessa al momento della riconsegna si trovi in condizione di normale uso e regolare funzionamento;
- a rispettare le prescrizioni di sicurezza ed antincendio.

Il concessionario non può opporsi ai lavori di modifica, ampliamento, miglioramento e conservazione che il Comune riterrà necessario effettuare sui locali dati in concessione. Nel caso in cui vengano installati strumentazioni e/o specifici impianti di tutela alle collezioni e ai locali, al Comune compete la manutenzione – riparazione degli stessi, mentre il concessionario è vincolato alla quotidiana attivazione, accensione, spegnimento, monitoraggio, segnalando ogni problematica o guasto insorgente.

L'Amministrazione si riserva l'utilizzo dei locali dati in concessione per proprie iniziative previo accordo con il concessionario.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al concessionario ogni evento organizzato dal Comune stesso che possa incidere sulla regolare gestione dei Laboratori nonché a comunicare tempestivamente al concessionario ogni evento che possa produrre effetti sulla validità della concessione.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il concessionario è responsabile in via esclusiva dei rapporti con le imprese insediate nei Laboratori, della corretta tenuta e fruizione da parte del pubblico delle esposizioni e delle collezioni collocate nei locali medesimi e di ogni eventuale successiva integrazione volta all'arricchimento tematico del complesso.

Il concessionario è tenuto a condurre la gestione con la massima diligenza e correttezza e comunque in maniera corrispondente alle particolari caratteristiche degli immobili ed alle eventuali prescrizioni che il Comune dovesse impartire in vista del più efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Il concessionario che abbia messo a disposizione di imprese costituite in forma individuale o associata i locali per l'esercizio di attività compatibili con le finalità di cui all'art. 1 risponde in proprio dei rapporti negoziali ed economici intercorrenti con le dette imprese, rispetto ai quali il Comune non assume onere alcuno, salva la possibilità di inibire l'insediamento di attività non coerenti con la mission delle strutture affidate, nella loro interconnessione con la rete dell'ospitalità diffusa.

E' fatto obbligo al concessionario:

- di munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e di osservare le disposizioni legislative e regolamentari che la disciplinano;
- di astenersi dall'utilizzare la struttura per usi diversi da quelli a cui è destinata;
- di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali;
- di curare che l'esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore esecuzione del servizio ed il costante perseguimento delle finalità esplicitate nell'art. 1;
- di assumere, se necessario, il personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze del servizio;
- di applicare integralmente, per gli eventuali dipendenti, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso riguardanti la categoria e ad assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;
- di rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o della famiglia, dei collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al Comune (che non dovrà quindi essere menzionato e che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e fornitura per l'esercizio, sia che attengano ai rapporti con gli utenti.

ART. 8

SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Oltre gli oneri di cui agli articoli precedenti, il concessionario è tenuto ad assumere i seguenti:

- le spese relative alla stipulazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, telefono ecc., le utenze, che devono essere intestate direttamente al concessionario;
- le imposte e tasse dirette e indirette relative all'esercizio dell'attività, nonché la tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, i contributi di fognatura e di depurazione ed in genere qualsiasi altro tributo inerente all'attività stessa;

- le spese relative alla gestione del servizio ed al mantenimento dei locali e delle attrezzature in condizioni decorose, di perfetta pulizia e di regolare funzionamento;
- le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono ecc.,
- le spese relative alla custodia dei locali e attrezzature, nonché quelle relative alle polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi per l'attività svolta e per danni derivanti da furti e incendi.

ART. 9

ONERI MANUTENTIVI

Il Comune mantiene la competenza relativamente alla manutenzione straordinaria della struttura, semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del concessionario.
Della manutenzione ordinaria è responsabile il concessionario.

ART. 10

GARANZIE ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.

L'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili e degli impianti, e il concessionario, in qualità di gestore, sono tenuti ad osservare, ognuno per la parte di propria competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prescritti dalla normativa vigente.

ART. 11

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di seguito descritti.
A) **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Inoltre, considerato che il concessionario potrà avvalersi per l'espletamento del servizio di altri soggetti in possesso dei requisiti necessari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in questo caso la predetta polizza RCT dovrà prevedere che detti soggetti rientrino nel novero degli "Assicurati" a tutti gli effetti.

Art. 12

RECESSO

Per esigenze di pubblico interesse prevalente e per ragioni di emergenza pubblica, debitamente motivate, a richiesta del Comune di Miglierina, il concessionario deve restituire immediatamente i locali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dalla presente concessione prima della scadenza esclusivamente per le motivazioni suddette e nel caso si accerti un utilizzo scorretto e non rispondente ai fini della presente concessione,

accordando al concessionario un termine non inferiore a 60 giorni per il rilascio dell'immobile.

Art. 13

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale attraverso propri dipendenti si riserva la facoltà di accedere ai locali in uso per controllare lo stato di conservazione e di efficienza delle strutture, per accertare l'osservanza della presente concessione, nonché di dare esecuzione alle istruzioni eventualmente impartite dai funzionari dell'Amministrazione comunale. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la rifusione di eventuali danni riscontrati e causati da colpe e negligenze imputabili al concessionario.

ART. 14

CONDIZIONI PARTICOLARI

La gestione del servizio non può essere trasferita o ceduta ad alcun titolo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento dell'attività, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario al termine del rapporto contrattuale a tale titolo, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell'eventuale concessionario subentrante, trattandosi di un rapporto di natura concessoria.

Nel caso di morte o inabilità fisica del concessionario intervenuta nel corso della gestione, il Comune, ove non intenda ritenere senz'altro risolto il rapporto contrattuale, potrà consentire che gli eredi o i familiari, purchè in possesso dei necessari requisiti, continuino nel servizio sino alla scadenza del contratto.

ART. 11

PENALITA' E CASI DI RISOLUZIONE ANCHE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Comune potrà diffidare il concessionario ad adempiere, prefissandogli un congruo termine, nei casi di inadempimento grave e ingiustificato degli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare nel caso che il concessionario non provveda ad attivare la struttura entro il termine che gli verrà assegnato a seguito dell'aggiudicazione e non ottemperi a tutti gli adempimenti prescritti dall'atto di concessione.

Qualora il concessionario, diffidato ad adempiere, non vi provveda entro il termine prefissatogli, il Comune potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di un mese, mediante raccomandata A/R o PEC.

Il contratto s'intenderà comunque immediatamente risolto nel caso di fallimento del concessionario, salva la facoltà del Comune di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria del contratto sino al nuovo appalto dell'esercizio.

La concessione, inoltre, verrà revocata qualora, durante l'esercizio, il concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per l'esercizio dell'attività.

ART. 12

NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal relativo contratto, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 13

ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti il Comune elegge il proprio domicilio in Miglierina, Via Telesio (sede municipale) ed il concessionario in Miglierina, presso gli edifici adibiti a Laboratori di recupero delle tradizioni artigianali.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Catanzaro.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 10/04/2024

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Ing. Jessica Panzino

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 10/04/2024

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Dott. Alessandro Migliazza

Il Sindaco

Prof. Pietro Hiram Guzzi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line oggi e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
N° _____ del _____

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale

Dott. Alessandro Migliazza

La suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data:

Il Segretario Comunale

Dott. Alessandro Migliazza